

## POLICY ANTIRICICLAGGIO

**Politica aziendale adottata ai sensi del D.Lgs. 231/07 e delle  
“Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e  
controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle donazioni**

**POL102**

**Aggiornamento Consiglio Direttivo 29/11/2025**

**Vers. 1.0**

### Elenco versioni

| Versione | Data       |
|----------|------------|
| 1.0      | 29/11/2025 |
| 2.0      |            |
| 3.0      |            |

## 1 PREMESSA

### 1.1 FINALITA' DEL DOCUMENTO

Il presente Documento, rubricato *Policy Antiriciclaggio*, di seguito per brevità anche *Policy AML GEA*, è redatto in conformità con gli articoli 15 e 16 del Decreto legislativo 231/2007 e con le seguenti disposizioni normative e regolamentari: *“Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”*, le *“Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”*, emanate da Fondazione GEA d'Italia e UIF e gli *“Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio”* pubblicate da EBA.

La Policy definisce le linee guida per il sistema di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della **Fondazione GEA**. In particolare, stabilisce i principi generali del modello di gestione del rischio e gli orientamenti strategici, le responsabilità e i compiti delle strutture aziendali, le modalità operative per la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, del processo di onboarding della clientela ad alto rischio, nella conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni e per la segnalazione di operazioni sospette.

Il presente documento, rubricato *Policy Antiriciclaggio*, di seguito per brevità anche ***Policy AML GEA***, è adottato dalla Fondazione GEA Cambiano 1884 Spa, di seguito per brevità *Fondazione GEA*, per l'adeguamento alle previsioni delle *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle donazioni a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*.

La presente ***Policy AML GEA*** è adottata con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, con parere favorevole del Collegio Sindacale.

La presente ***Policy AML GEA*** delinea il sistema di prevenzione dei rischi connessi con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo adottato dalla Fondazione GEA, tenuto conto delle dimensioni, delle specificità organizzative, dell'attività svolta e dei mercati in cui opera.

Alla predisposizione della presente ***Policy AML GEA*** ha concorso il Comitato Scientifico della Fondazione.

La Funzione cura la diffusione della cultura dell'antiriciclaggio a tutto il personale, anche promuovendo la conoscenza e vigilando sull'applicazione della ***Policy AML GEA***.

### 1.2 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

#### 1.2.1 NORMATIVA ESTERNA

Di seguito si indicano i principali atti della normativa esterna rilevanti per l'inquadramento della presente Policy:

- Direttiva 843/2018 in tema di riciclaggio e contrasto del terrorismo (per brevità “V Direttiva”);
- Direttiva 849/2015 in tema di riciclaggio e contrasto del terrorismo (per brevità “IV Direttiva”);
- D.Lgs. 231/07 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo (per brevità “D.Lgs. 231/07”);
- D.Lgs. 109/07 sulle misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo (per brevità “D.Lgs. 109/07”);
- Regolamento UE 847/15 (per brevità Reg. 847”) sul trasferimento di fondi e relativi Orientamenti emanati dalle ESAs (per brevità “Orientamenti Reg. 847”);

- *Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela* emanate da Fondazione GEA d'Italia in data 31.07.2019 (di seguito per brevità *Disposizioni AV*);
- *Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo* (di seguito per brevità le *Disposizioni sulla conservazione*);
- *Casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo* riportate in Quaderni o Analisi e Studi di UIF.

## 1.2.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a tutti coloro che operano per **Fondazione GEA** o intrattengono relazioni professionali o di affari con la stessa, indipendentemente dalla posizione o dal ruolo ricoperto. Sono pertanto inclusi dipendenti, collaboratori, dirigenti e membri del Consiglio di amministrazione, nonché consulenti, rappresentanti, fornitori, partner commerciali e qualsiasi altra terza parte che agisca in nome e/o per conto della **Fondazione GEA**.

Le terze parti accettano di rispettare la **Policy AML GEA** della Fondazione, come parte integrante di qualsiasi contratto o accordo commerciale.

I fornitori, partners commerciali e terze parti in genere provenienti da Paesi ad alto rischio saranno sottoposti a un processo di verifica approfondito, in linea con il principio di adeguata verifica della clientela.

Il rispetto delle Leggi sull'antiriciclaggio e della Policy è obbligatorio per tutti i Destinatari.

La non conformità alla presente Policy da parte dei Destinatari potrà comportare sanzioni disciplinari, incluse la cessazione del rapporto di lavoro o la risoluzione del contratto per collaboratori e fornitori.

## 1.3 DEFINIZIONI

Si riportano di seguito definizioni rilevanti per la corretta interpretazione e applicazione della presente **Policy AML GEA**.

Si riportano di seguito definizioni rilevanti per la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento.

**Alto Dirigente:** un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio.

**AML:** anti money laundering o antiriciclaggio.

**Approccio basato sul rischio:** indica un approccio in base al quale le autorità competenti e le imprese individuano, valutano e comprendono i rischi di ML/TF a cui le imprese sono esposte e adottano misure di AML/CFT commisurate a tali rischi.

**Cliente:** il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con i soggetti vigilati; in caso di rapporti continuativi o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestati.

**Controlli di linea:** controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del back office, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni.

**Denaro contante o Contanti:** le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale.

**Fattori di rischio:** indicano le variabili, singolarmente o in combinazione, suscettibili di accrescere o ridurre il rischio di ML/TF derivante da singoli rapporti continuativi o operazioni occasionali.

**Finanziamento del terrorismo:** in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22

giugno 2007, n. 109: “qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”;

**Mezzi di pagamento:** il denaro contante, gli assegni Fondazione GEAr e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

**Operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale.

**Operazione occasionale:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere.

**Paesi comunitari:** paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

**Paesi terzi:** paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo.

**Paesi terzi ad alto rischio:** paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio.

**Pubblica amministrazione:** le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le **Fondazione GEA** partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.

**Rapporto continuativo:** un rapporto di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale.

**Riciclaggio,** ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione a uno degli atti previsti dalle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

**Rischio di riciclaggio:**

- il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché
- il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

**Rischio di riciclaggio o Rischio ML/TF:** rischio di money laundering / terrorism financing. Indica la probabilità che abbiano luogo attività di ML/TF e le relative ripercussioni.

**UIF:** l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

## 2 PARTE PRIMA - ASSETTI DI GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI

### 2.1 SISTEMA ANTIRICICLAGGIO

Il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo implementato dalla Fondazione si articola in strategie e politiche di gestione del rischio, assetti organizzativi, processi operativi, procedure interne, processi di identificazione, misurazione e controllo del rischio ML.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 231/07, la Fondazione adotta procedure oggettive per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, la Fondazione tiene conto dei fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti. La Fondazione adotta i presidi e attua controlli e procedure adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Consiglio direttivo definisce e riesamina annualmente gli orientamenti strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio, che devono risultare adeguati all'entità e alla tipologia del rischio cui è esposta l'impresa, misurato con il processo di *autovalutazione*.

In aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche devono risultare adeguate all'entità e alla tipologia dei profili di rischio cui è concretamente esposta l'attività della Fondazione.

L'*autovalutazione* costituisce il presupposto per la definizione e la manutenzione del Sistema Antiriciclaggio o Framework Antiriciclaggio, nell'ambito del più generale quadro di riferimento per la gestione dei rischi a cui si espone la Compagnia espresso nel *RAF – Risk Appetite Framework*.

L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale e in caso di apertura di nuove linee di business.

Laddove emergano nuovi rischi di rilevante entità ovvero si verifichino mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria, la Funzione AML attiva tempestivamente il processo di aggiornamento dell'esercizio di Autovalutazione, comunicando gli esiti all'organo con funzione di supervisione strategica.

Gli esiti dell'esercizio di Autovalutazione, condotto per linea di business, sono dunque determinati in larga parte dalle scelte strategiche compiute dalla Fondazione GEA con riferimento al modello industriale e distributivo, alle aree di sviluppo degli affari e alle politiche geografiche e di prodotto.

Gli orientamenti strategici per la gestione del rischio di riciclaggio - riconducibile ai rischi di non conformità, reputazionale e operativo, è declinata nel RAF Risk Appetite Framework mediante definizione dei livelli di risk appetite, di risk tolerance e di risk capacity.

Il sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo implementato dalla Fondazione GEA, si basa sulle seguenti componenti o linee di azione:

- processo di autovalutazione del rischio di riciclaggio a cui è esposta la Fondazione GEA
- politiche di gestione del rischio, calibrate di tempo in tempo sulla base dell'esposizione al rischio
- azione della Funzione Antiriciclaggio
- collaborazione attiva e processo di segnalazione delle operazioni sospette
- know your customer e processo di adeguata verifica della clientela
- gestione dei flussi informativi intraorgani e interfunzionali
- procedure interne aziendali per lo svolgimento dei processi operativi
- controlli interni di primo, secondo e terzo livello.

### 2.2 ASSETTO DI GOVERNO

#### 2.2.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione del complessivo modello di governo e gestione del rischio di riciclaggio. E' compito del Consiglio direttivo approvare la Policy AML GEA ed il modello

organizzativo per il governo e la gestione di tale rischio.

Di seguito i principali compiti del Consiglio direttivo:

- definisce e riesamina periodicamente, gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo a cui è concretamente esposta la Fondazione; tali orientamenti strategici sono formalizzati nel *RAF – Risk Appetite Framework* e la valutazione del rischio cui è concretamente esposta l'impresa è formalizzata nella *Relazione sull'Autovalutazione* annualmente presentata al Consiglio dalla Funzione Antiriciclaggio;
- approva una *policy* che illustra le scelte che il destinatario compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio; tali scelte sono formalizzate nella presente *Policy AML GEA*;
- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo; tali scelte sono formalizzate nel *Regolamento della Funzione Antiriciclaggio e del Responsabile SOS*;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo; tali scelte sono formalizzate nella *Policy AML GEA*;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio"; tali principi sono illustrati nella presente *Policy AML GEA*;
- nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e il responsabile antiriciclaggio, sentito l'organo con funzioni di controllo;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo; tale sistema è disciplinato nel *Regolamento dei Flussi Informativi AML*;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette; tale procedura è disciplinata nel *Regolamento SOS*;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che carenze e anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta efficacia;

### 2.2.3 ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 ascrive rilevanza al reato di riciclaggio fra quelli da cui può discendere la responsabilità amministrativa della Fondazione Gea.

Il fatto costituente reato di riciclaggio, o uno dei reati presupposto del riciclaggio richiamati dal D. Lgs. 231/01, commessi dalla persona fisica che agisce per conto della Fondazione, opera su un doppio piano:

- illecito penale ascrivibile all'individuo che lo ha commesso
- illecito amministrativo ascrivibile alla **Fondazione GEA** nell'interesse di cui è stato commesso o che ne ha tratto vantaggio.

La Fondazione, secondo i meccanismi di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente (differenziati in ragione della figura che commette il reato, apicale o sottoposto), potrebbe dunque essere responsabile a titolo autonomo per condotte riciclaggative di cui si accerti la rilevanza penale in sede giudiziaria. Per garantire l'efficacia del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/07, a fini esimenti di tale responsabilità amministrativa della Fondazione, risulta fondamentale l'attività dell'Organismo di Vigilanza che si avvale del supporto delle strutture aziendali. Per il monitoraggio del rischio di reato di riciclaggio o dei reati presupposto, sono previsti flussi informativi indirizzati all'OdV.

## 2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO

### 2.3.1 FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La Funzione antiriciclaggio (per brevità anche Funzione AML) è incaricata di sovrintendere all'attività di



prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio. La Funzione AML rientra fra le funzioni di controllo di secondo livello e in quanto applicabili ad essa si applicano le norme della Circ. 285/13. Essa supporta gli organi aziendali nella definizione di strategie per la gestione del rischio di riciclaggio, sulla base dei livelli di esposizione al rischio inerente e al rischio residuo, misurati all'esito il processo di autovalutazione.

Le scelte compiute dalla Fondazione sugli assetti organizzativi e sul posizionamento della Funzione Antiriciclaggio rispondono al principio di proporzionalità, declinato nell'approccio basato sul rischio, in coerenza con il modello di business e strategie adottate, con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, con la tipologia e la gamma dei servizi prestati, con la tipologia di clienti, con la tipologia di canali di distribuzione e con l'elemento geografico.

La Funzione AML riferisce direttamente agli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo. Per la Fondazione ciò è assicurato dal collocamento gerarchico della Funzione Antiriciclaggio, che risponde direttamente al Consiglio direttivo.

*La Funzione AML collabora con le altre funzioni di controllo e con le altre funzioni aziendali per sviluppare metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e con l'operatività aziendale, al fine di garantire che i processi di lavoro siano conformi alla legislazione antiriciclaggio.*

### 2.3.2 RESPONSABILE PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Il Consiglio direttivo ha conferito delega per la segnalazione di operazioni sospette al Responsabile Antiriciclaggio, che assume anche la carica di Responsabile SOS.

Il ruolo e le responsabilità del Responsabile SOS sono formalizzati e resi pubblici all'interno della Fondazione per quanto attiene al processo di segnalazione a UIF delle operazioni sospette e alle attività di valutazione del Responsabile SOS, mediante *Regolamento SOS*.

Il Responsabile SOS, tenuto conto del collocamento organizzativo, non ha responsabilità dirette in aree operative né risulta gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

### 2.3.3 FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT

La funzione di revisione interna verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La Funzione Internal Audit, in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ha il compito di verificare:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto assicurativo che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione.

La funzione di revisione interna pianifica le verifiche in materia di rischi di riciclaggio, le quali interessano sia le strutture operative interne che la rete distributiva, nonché altri soggetti cui la Fondazione GEA abbia esternalizzato specifiche attività che possono interessare anche il processo antiriciclaggio.

Le risultanze delle attività di intervento da parte dell'Internal Audit sono oggetto di condivisione con il Responsabile Antiriciclaggio.

La funzione di revisione interna svolge interventi di follow-up volti a verificare l'avvenuta adozione e l'efficacia degli interventi correttivi in ordine a carenze e irregolarità riscontrate nell'ambito delle verifiche e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni in futuro.

### 2.4.2 ESTERNALIZZAZIONE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Nel Gruppo viene applicato un *modello accentrato*, ciò significa che le **Fondazione GEA** del Gruppo assoggettate alla disciplina antiriciclaggio hanno esternalizzato le attività della Funzione Antiriciclaggio alla Capogruppo. Tale scelta garantisce lo stretto coordinamento nelle politiche di gestione del rischio ML fra le **Fondazione GEA** del Gruppo e piena uniformità e integrazione nelle modalità di presidio e di adempimento degli obblighi AML.

L'esternalizzazione delle attività riconducibili alla Funzione Antiriciclaggio è disciplinata nell'accordo di esternalizzazione stipulato fra Capogruppo e Controllate, in coerenza con quanto previsto nella *Politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali* adottata dalla Fondazione GEA in qualità di Capogruppo ai sensi della Circ. 285/13 emanata da Fondazione GEA d'Italia.

## 2.6 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI DATI

### 2.6.1 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

La Fondazione GEA conserva i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica, incluse le scritture e le registrazioni delle operazioni, in originale ovvero in copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente.

I documenti sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di esecuzione dell'operazione occasionale ovvero di chiusura del rapporto continuativo. I documenti sono prontamente disponibili, di norma in formato elettronico, su richiesta delle Autorità.

Per approfondimenti tecnici si rimanda alle *Disposizioni per la conservazione dei dati e delle informazioni* emanato da Fondazione GEA d'Italia.

### 2.6.2 CONSERVAZIONE DEI DATI

La Fondazione GEA garantisce che gli archivi informatizzati e le procedure adottate per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relative ai clienti soddisfino le specifiche previsioni contenute nel D. Lgs. 231/07, nonché nelle *Disposizioni per la conservazione dei dati e delle informazioni* emanato da Fondazione GEA d'Italia.

Per la conservazione dei dati e delle informazioni, la Fondazione GEA si avvale di un Archivio Unico Informatico (AUI) tenuto in conformità delle normative vigenti. Dunque, al fine di assolvere l'obbligo di conservazione, in linea di continuità con il precedente regime di registrazione dei dati e delle informazioni che prevedevano l'istituzione di un Archivio Unico Informatico, la Fondazione GEA continua ad avvalersi dello stesso.

Le registrazioni in AUI vengono alimentate attraverso specifici flussi informativi contenenti le informazioni ed i dati richiesti per la corretta alimentazione dello stesso.

Per quanto attiene le modalità di conservazione dei dati, la Funzione AML ha la responsabilità di verificare l'accessibilità completa e tempestiva ai dati a fronte di ispezioni o richieste da parte delle Autorità nonché l'acquisizione della totalità dei dati minimi richiesti dalla normativa entro 30 giorni dall'instaurazione, variazione o chiusura del rapporto continuativo o dall'esecuzione dell'operazione.

### 2.6.3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

#### 2.6.3.1 FLUSSO SARA

La Fondazione GEA è tenuta a trasmettere alla UIF con cadenza periodica, i dati concernenti la propria operatività per consentire alla stessa di svolgere le analisi finalizzate all'individuazione di eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A tal fine, per quanto attiene alle *Segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.Ar.A di cui al Provvedimento UIF del 2014*, la Fondazione GEA invia mensilmente flussi contenenti le operazioni registrate in AUI nel periodo di riferimento;

L'invio dei dati, aggregati secondo quanto previsto dal detto Provvedimento, deve essere effettuato entro il 2° giorno del 3° mese successivo a quello di riferimento delle operazioni.

La Funzione antiriciclaggio è Responsabile dell'invio delle *Segnalazioni antiriciclaggio aggregate S.Ar.A*.

#### 2.6.3.2 COMUNICAZIONI OGGETTIVE

La Fondazione GEA trasmette all'UIF, con cadenza mensile, una comunicazione c.d. "Comunicazioni oggettive", contenente ogni operazione, anche occasionale, di movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000



euro da parte dello stesso cliente o esecutore.

L'inclusione dell'operazione nella comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del d. lgs. 231/2007 qualora la stessa:

- *non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta*
- *non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (clienti con profilo di rischio "Alto")*

In ogni caso l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della comunicazione oggettiva sull'operazione.

Le operazioni, trasmesse secondo lo schema segnaletico di cui alle *Istruzioni in materia di Comunicazioni oggettive* emanate da UIF vengono inviate dal Responsabile della Funzione AML entro il 15° giorno lavorativo del 2° mese successivo a quello di riferimento.

Il Responsabile della Funzione, che può abilitare altri soggetti all'inserimento e trasmissione delle comunicazioni oggettive rappresenta l'interlocutore della UIF.

## 3 PARTE SECONDA - ADEGUATA VERIFICA

### 3.1 NOZIONI CHIAVE SULLA AV

L'adeguata verifica o per brevità *AV* o *customer due diligence*, rappresenta un istituto centrale nella normativa antiriciclaggio e uno dei più importanti adempimenti posti a carico della Fondazione GEA.

L'adeguata verifica consiste in un processo composto di molteplici attività, da realizzarsi all'avvio della relazione con il cliente e nel continuo, per tutta la durata del rapporto.

#### 3.1.1 FATTISPECIE E OBBLIGHI

Ai sensi della normativa vigente (d.lgs 231/2007), l'identificazione e la verifica della clientela sono obbligatorie nei seguenti casi:

**a) Quando si instaura un rapporto continuativo**

È necessario procedere con l'identificazione del cliente ogni volta che viene avviato un rapporto che prevede una collaborazione di durata, caratterizzata dall'esecuzione di più operazioni nel tempo (ad esempio, versamenti, prelievi o trasferimenti di mezzi di pagamento che non si esauriscono in una sola operazione).

Lo stesso vale per gli incarichi conferiti dai clienti per prestazioni professionali o commerciali che, già al momento della loro attivazione, si presume possano estendersi su un determinato periodo.

Questo può verificarsi ogniqualvolta si instaura un rapporto con un nuovo committente

**b) Quando si eseguono operazioni occasionali di importo elevato**

L'identificazione è obbligatoria anche in occasione di operazioni singole che comportano la movimentazione di mezzi di pagamento pari o superiori a 15.000 euro. Questo requisito si applica sia a operazioni isolate sia a un insieme di operazioni che, pur appearing separate, sono collegate tra loro e realizzano, nel complesso, un'unica operazione frazionata. Ad esempio, ciò può accadere quando un cliente effettua pagamenti rateizzati quando l'importo complessivo supera la soglia indicata.

**c) In presenza di sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**

Ogni qualvolta emergano elementi che facciano sospettare attività illecite, come riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente e la verifica della sua posizione diventano obbligatorie. Questo obbligo si applica anche se la transazione rientrerebbe altrimenti in deroghe, esenzioni o soglie previste dalla normativa.

**d) Quando sorgono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati**

Qualora si riscontrino incertezze o incongruenze nei dati già raccolti per identificare un cliente, è necessario procedere a ulteriori verifiche per garantire l'accuratezza delle informazioni.

#### 3.1.2 IMPLEMENTAZIONE E APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Questi obblighi sono parte integrante delle procedure operative della **Fondazione GEA**.

In particolare:

- Nel caso della instaurazione di rapporti continuativi, di cui al punto a), **Fondazione GEA** applica le

misure di adeguata verifica prima dell'inizio del rapporto con il cliente.

- Per le operazioni occasionali di importo elevato, di cui al punto b), la verifica include un controllo approfondito sui dettagli della transazione e sui documenti forniti dal cliente.
- Le segnalazioni di sospetto (punto c) sono valutate dal Responsabile antiriciclaggio, che decide eventuali comunicazioni all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
- Infine, in caso di dubbi sui dati raccolti (punto 4), la **Fondazione GEA** procede a ulteriori e approfonditi controlli, di concerto con il Responsabile antiriciclaggio per aggiornare e confermare l'identità del cliente.

Per garantire la conformità con queste disposizioni, **Fondazione GEA** ha implementato un sistema di gestione del rischio che prevede la classificazione dei clienti in base al livello di rischio, l'esecuzione di controlli rafforzati per clienti e partner provenienti da aree geografiche considerate ad alto rischio, come individuate dalla Commissione europea e specifiche procedure di formazione e sensibilizzazione per dipendenti e collaboratori, in modo da rafforzare la consapevolezza e la capacità di individuare operazioni potenzialmente sospette. Questi obblighi e procedure non si limitano ai dipendenti della **Fondazione GEA**, ma coinvolgono anche terze parti, come fornitori e consulenti, che sono tenuti a rispettare la Policy antiriciclaggio come condizione contrattuale.

### 3.1.3 OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

In presenza delle fattispecie indicate in precedenza, **Fondazione GEA** è tenuta a procedere con l'adeguata verifica della clientela, in conformità all'art. 18 del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche. Questo processo comprende le seguenti attività principali:

- a) Identificare il cliente e verificarne l'identità utilizzando documenti ufficiali in corso di validità, come carta d'identità, passaporto, patente di guida o visura camerale (per le **Fondazione GEA**), o altre informazioni ottenute da fonti attendibili e indipendenti, purché dotate di fotografia e timbro ufficiale.
  - b) Identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; questa figura rappresenta la persona fisica che possiede o controlla il cliente, o nel cui interesse, in ultima istanza, viene instaurato un rapporto continuativo, resa una prestazione professionale o eseguita un'operazione.
  - c) Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale, al fine di valutare possibili rischi.
  - d) Svolgere un controllo costante del rapporto con il cliente, effettuando un monitoraggio continuo delle attività del cliente, assicurandosi che siano coerenti con le informazioni fornite e con il profilo di rischio assegnato.
- L'adeguata verifica viene formalizzata mediante la compilazione di un apposito modulo, che deve essere sottoscritto dal cliente (persona fisica) o dal legale rappresentante (nel caso di **Fondazione GEA** o altre persone giuridiche).

Tutti i dati e i documenti relativi all'identificazione dei clienti e alle transazioni vengono conservati in formato digitale o cartaceo per un periodo minimo di 10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale.

### 3.1.4 IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

L'art. 1 del D.Lgs. 90/2017 identifica il titolare effettivo nella persona fisica o nelle persone fisiche, diverse dal beneficiario, "nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

Per facilitare l'identificazione del titolare effettivo, la Fondazione GEA utilizza un Modulo di Identificazione e Adeguata Verifica appositamente predisposto. Questo modulo consente di raccogliere e verificare in maniera chiara e tracciabile tutte le informazioni necessarie.

### 3.1.5 VALUTAZIONE – APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

In conformità con la normativa antiriciclaggio di riferimento, la Fondazione GEA utilizza un approccio basato sul rischio per classificare i clienti e i progetti, valutando il livello di esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli obblighi di adeguata verifica vengono assolti attraverso un'attenta valutazione del rapporto e l'analisi di indicatori di anomalia.

Gli addetti incaricati della valutazione devono considerare i seguenti elementi, distinti per cliente e operazione:

- a) Elementi legati al cliente
  - natura giuridica e caratteristiche: tipo di entità (persona fisica o giuridica), struttura societaria e modalità di operatività.
  - attività svolte e interessi economici: valutazione del settore di attività e delle motivazioni economiche sottostanti al rapporto o all'operazione.
  - comportamento osservato: analisi dei comportamenti manifestati durante le interazioni, come richieste insolite o atteggiamenti reticenti.
  - area geografica: residenza o sede del cliente, con particolare attenzione ai paesi considerati ad alto rischio geopolitico o normativo.
- b) Elementi legati all'operazione o al rapporto continuativo
  - Valutazione della natura dell'operazione o del rapporto (es. consulenze personalizzate, fornitura di sistemi tecnologici complessi).
  - Analisi delle modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto, come utilizzo di intermediari o strutture poco trasparenti.
  - Verifica dell'entità economica e della regolarità delle transazioni.
  - Controllo della durata complessiva del rapporto rispetto alla tipologia del progetto o servizio.
  - Valutazione della coerenza tra operazione/rapporto e l'attività economica svolta dal cliente, nonché le risorse economiche a sua disposizione.
  - Monitoraggio dell'area di destinazione dei prodotti o dei servizi, con particolare attenzione ai paesi soggetti a sanzioni o restrizioni.

Tutte le informazioni e i documenti raccolti durante la fase di valutazione del rischio devono essere conservati nel fascicolo relativo all'operazione che include, tra gli altri i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, l'analisi degli indicatori di rischio, le decisioni prese in merito alla classificazione del rischio. La documentazione deve essere mantenuta in modo organizzato e facilmente accessibile per un periodo non inferiore a quello previsto dalla normativa vigente.

### 3.1.6 FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio nella prevenzione del riciclaggio di denaro includono diversi aspetti.

Dal punto di vista geografico, le operazioni con clienti o partner situati in paesi soggetti a sanzioni internazionali o in paesi con una forte incidenza di attività di riciclaggio possono rappresentare un rischio significativo. Per quanto riguarda il cliente, sono da considerarsi rischiose le persone politicamente esposte, i clienti con strutture societarie complesse o quelli per i quali i beneficiari finali non sono chiaramente identificabili. Infine, sul fronte delle transazioni, operazioni con importi elevati, pagamenti che non sono direttamente correlati ai prodotti o servizi forniti, o richieste di anonimato, devono essere monitorati con particolare attenzione.

#### 3.1.7 APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Le misure di AV sono proporzionate in relazione al livello di rischio ML assegnato al cliente in fase di conoscenza iniziale e nel continuo.

In applicazione del principio di *risk based approach*, la Fondazione GEA modula le attività di adeguata verifica calibrando gli adempimenti in base al rischio associato al cliente, al rapporto di affari, al prodotto o alla transazione di cui trattasi. Le misure di adeguata verifica sono così graduate su tre macro - livelli:

- adempimenti ordinari
- adempimenti rafforzati
- adempimenti semplificati.

Le misure di adeguata verifica della clientela mirano ad ottenere una conoscenza approfondita del cliente, del contesto socio economico in cui opera, dei suoi legami, dei rapporti che intrattiene con la Fondazione GEA e delle operazioni che realizza.

### 3.1.8 OBBLIGHI DI AV

Ai sensi delle *Disposizioni su AV* emanate da Banca d'Italia, il processo di adeguata verifica si compone delle seguenti attività, che incorporano specifici obblighi:

- a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;
- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale;
- e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Quando la Fondazione GEA non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaura il rapporto continuativo ovvero non esegue l'operazione. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, essa si astiene dal proseguire il rapporto. In questi casi, occorre valutare, inoltre, se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Ai sensi delle *Disposizioni su AV* emanate da Fondazione GEA d'Italia, le attività di adeguata verifica sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

- quando si instaura un rapporto continuativo;
- quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate; quando vi è sospetto di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, avvalendosi anche degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall'UIF in base al decreto antiriciclaggio;
- quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela (es., nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato o di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dal destinatario).

La raccolta delle notizie e dei dati avviene attraverso il percorso informatico guidato della compilazione del Questionario KYC – know your customer. Resta fermo che, costituendo parte integrante del processo di analisi della clientela svolto dalla Fondazione GEA ai fini dell'avvio o del mantenimento dei rapporti, l'adeguata verifica si considera tracciata mediante l'acquisizione delle informazioni rilevanti e dei documenti che compongono il fascicolo del cliente e del rapporto intrattenuto con la Fondazione GEA. Tali fascicoli sono conservati presso le dipendenze o unità operative incaricate della gestione del rapporto.

### 3.1.9 RAPPORTI CONTINUATIVI E OPERAZIONI OCCASIONALI

La Fondazione GEA procede all'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, così come definita dalla normativa di settore.

Non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione della Fondazione GEA, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali e che, nel loro svolgimento, le controparti dei destinatari si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un'operazione occasionale (es., forniture per l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri dell'impresa; acquisizione e manutenzione degli immobili ove viene esercitata l'attività istituzionale; prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze).

Per la definizione di "rapporto continuativo" si mantiene fermo il riferimento alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ai fini della tenuta dell'Archivio Unico Informatico con Provvedimento AUI (art. 1, lettera k) e art. 3).

Per "operazione occasionale" si intende l'operazione c.d. *extra-conto* o *per cassa*, ossia l'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro. Come condiviso nell'ambito del sistema Fondazione GEario, al fine di intercettare le operazioni occasionali frazionate, la soglia di rilevanza per l'applicazione degli obblighi di AV sulle operazioni occasionali è fissata in euro 5.000.

## 3.2 PROFILATURA DELLA CLIENTELA

Il D.Lgs. 231/07 prevede che l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela siano modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio associato al singolo cliente.

Le *Disposizioni su AV* prevedono che la Fondazione GEA definisca il *profilo di rischio* attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei *fattori di rischio* ivi descritti (Sezione II e Allegati 1 e 2 delle *Disposizioni*).

I diversi fattori di rischio vengono *ponderati* sulla base della loro importanza relativa. In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle *classi di rischio* predefinite dalla Fondazione GEA.

### 3.2.1 SISTEMA DI PROFILATURA

La Fondazione GEA elabora il profilo di rischio per ciascun cliente avvalendosi di algoritmi predefiniti, mediante procedura informatica, in grado di assegnare in automatico uno *scoring* sulla base delle informazioni raccolte mediante modulo di KYC. Dallo scoring assegnato al cliente viene derivata la *classe di rischio* (mediante associazione delle diverse classi di rischio ad intervalli di scoring). Per svolgere tale processo, la Fondazione GEA si avvale del software GIANOS.

Tale processo assicura che nel continuo lo scoring del cliente sia rideterminato tenendo conto dell'operatività realizzata e di eventuali fattori di rischio sopravvenuti. Il software intercetta nuovi elementi indicatori di maggiore o di minore rischio mediante analisi automatizzata dell'operatività del cliente e mediante raccolta di ulteriori fattori di rischio alimentati da fonti esterne, procedendo al ricalcolo dello scoring e, se necessario, all'aggiornamento del profilo di rischio.

Il meccanismo di ricalcolo o refresh del profilo di rischio assicura che i punteggi assegnati dagli algoritmi siano coerenti con l'evoluzione di contesto, dell'operatività del cliente e del quadro informativo complessivo. Tale processo viene eseguito mensilmente.

### 3.2.2 CALIBRAZIONE DELLE MISURE DI AV IN BASE AL PROFILO DI RISCHIO

Le *Disposizioni su AV* prevedono che a ciascuna classe di rischio è associato un coerente livello di profondità ed estensione delle misure adottate nell'adeguata verifica.

Di conseguenza, la Fondazione GEA cura la gestione dei clienti con l'applicazione di:

- misure di AV *semplificata*;
- misure di AV *rafforzata* in caso di maggior rischio, secondo schemi di lavoro tipici definiti dal D.Lgs. 231/07 e dalle *Disposizioni su AV* emanate da Fondazione GEA d'Italia (es. PEPs, paesi ad alto rischio);
- misure di AV *ordinaria* in tutti gli altri casi.

L'associazione fra scoring - classe di rischio - profilo di rischio – misure di AV viene sintetizzata nella tabella che segue:

|               | Classe 1     | Classe 2  | Classe 3   | Classe 4   |
|---------------|--------------|-----------|------------|------------|
| Denominazione | Irrilevante  | Basso     | Medio      | Alto       |
| Scoring       | Da 1 a 5     | Da 6 a 12 | Da 13 a 24 | Da 25 a 99 |
| AV associata  | Semplificata | Ordinaria | Ordinaria  | Rafforzata |

### 3.2.3 AGGIORNAMENTO DEL PROFILO DI RISCHIO

Come già accennato, la Fondazione GEA ha il compito di verificare la congruità della classe di rischio assegnata al cliente al ricorrere di eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio (es. nel caso di assunzione della qualifica di PEP, di cambiamenti rilevanti dell'operatività del cliente o della compagine societaria). In relazione ai rapporti continuativi, la Fondazione GEA deve definire la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente che deve risultare coerente con il livello di rischio.

Per il rinnovo dell'adeguata verifica sono definite le seguenti regole, che tengono conto del rischio assegnato al cliente dal software:

- rischio irrilevante, aggiornamento ogni 7 anni
- rischio basso, aggiornamento ogni 5 anni
- rischio medio, aggiornamento ogni 3 anni
- rischio alto, aggiornamento ogni anno.

Si dispone inoltre che l'adeguata verifica debba essere rinnovata, con aggiornamento del questionario, ogni qualvolta la Fondazione GEA viene a conoscenza di:

- variazione dell'assetto societario (titolare effettivo, gruppo di appartenenza)
- variazione della forma giuridica, dell'oggetto sociale e/o del codice attività economica
- peggioramento del livello di rischio del cliente
- ripetuta comparsa di inattesi nel software, sintomo di cambiamenti operativi o strutturali.

#### 3.2.4 CLIENTI INDESIDERATI

In relazione ai fattori di rischio menzionati, è fatto divieto di accendere rapporti continuativi o accogliere la richiesta di operazioni da parte dei soggetti riconducibili alle seguenti categorie:

- soggetti che rifiutino di fornire informazioni necessarie per completare l'adeguata verifica sia per l'accensione del rapporto continuativo sia per il compimento di un'*Operazione a rischio potenziale*;
- soggetti che forniscano indicazioni sul titolare effettivo manifestamente discordanti da quanto emerge dalle fonti ufficiali (con l'intento di dare all'esterno un'immagine societaria difforme da quella fattuale).
- enti la cui **Fondazione GEA** controllante abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio.

La Fondazione GEA, nella propria autonomia gestionale, ritiene di non procedere all'apertura di rapporti continuativi, od alla effettuazione di operazioni occasionali nei confronti di operatori, in qualsiasi forma costituiti, appartenenti alle seguenti categorie:

- compro-oro;
- sale giochi e sale scommesse;
- agenzie di "money transfer".

Per le seguenti categorie di soggetti, in fase di allacciamento di nuove relazioni, è necessario avere l'autorizzazione del Direttore Generale, previo parere della Funzione Antiriciclaggio:

- soggetti già segnalati alla UIF;
- soggetti sottoposti a provvedimenti di tipo penale, o notoriamente indagati dall'A.G. con evidenza del dato dalle liste della W.C.L. o a mezzo stampa o altre fonti di pubblico accesso.

### 3.4 IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il *titolare effettivo* è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti. Si definisce che, in via ordinaria, le informazioni sul titolare effettivo siano richieste al cliente e da questi formalmente attestare e sottoscritte mediante Questionario KYC acquisendo nel caso di rapporti con clienti con profilo di rischio Alto, anche l'informazione sull'attività economica/professione svolta dal soggetto.

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.



Nel caso in cui il cliente sia una **Fondazione GEA** di capitali:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di **Fondazione GEA** controllate, **Fondazione GEA** fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della **Fondazione GEA** o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Si ribadisce che, ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, occorre fare riferimento alle informazioni rassegnate dal cliente e alle informazioni esterne reperite con la verifica di pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Il Gestore della relazione effettua il riscontro dei dati forniti dal cliente con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti, di cui acquisisce, in via autonoma o per il tramite del cliente, e conserva copie in formato cartaceo o elettronico.

Dovranno essere esaminati con molta cura i casi di difformità fra quanto dichiarato dal cliente in merito al titolare effettivo, e quanto invece risulta alla Fondazione GEA da altre fonti (visure camerali, atti notarili etc); in tali circostanze, l'operatore dovrà prendere contatto con il Responsabile Antiriciclaggio per le valutazioni del caso (ad es. considerare l'inoltro della segnalazione di operazione sospetta, e la continuazione dell'eventuale rapporto continuativo). Ferme restando le prerogative del Delegato aziendale per le segnalazioni di operazioni sospette, nei casi sopra considerati, ed in tutte le ipotesi in cui si debba valutare l'opportunità di mantenere o meno la relazione, la decisione finale compete al Direttore Generale.

#### 3.4.1 REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

L'art. 21 del D.Lgs. 231/07 prevede che le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, hanno l'obbligo di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.

Tale norma, in corso di attuazione, prevede che, a tendere, la Sezione dei Titolari Effettivi del Registro delle Imprese possa essere considerata quale fonte utile per verificare le informazioni sul titolare effettivo fornite dal cliente.

Il Gestore della relazione cura l'aggiornamento, tempo per tempo, dei dati relativi alla titolarità effettiva, con contestuale aggiornamento del Questionario KYC.

### 3.5 CONTROLLO COSTANTE

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto, in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che la Fondazione GEA ha del cliente, delle sue attività e del profilo di rischio, avendo riguardo se necessario all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati, le informazioni sul cliente.

Il monitoraggio del rapporto continuativo si sostanzia nelle seguenti misure, volte ad approfondire l'analisi delle operazioni inattese o a rischio potenziale:

- ..... gli operatori che gestiscono la relazione con il cliente verificano la compatibilità delle operazioni .....

con il quadro conoscitivo acquisito, approfondendo la verifica delle transazioni che appaiono incongrue, così come descritto nel successivo paragrafo *Operazioni inattese o a rischio potenziale*

- il sistema diagnostico del software segnala le transazioni inattese che vengono sottoposte ad analisi da parte delle sedi secondarie e della Funzione antiriciclaggio.

Vengono svolti i seguenti controlli idonei ad individuare le transazioni potenzialmente incompatibili con il profilo del cliente:

- controllo giornaliero sulle operazioni da/per paesi esteri ricompresi in “black list” - Funzione antiriciclaggio.

### 3.6 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori esterni sono tenuti a conoscere e applicare le procedure AML, a segnalare adeguatamente le operazioni sospette e a partecipare ai corsi di formazione obbligatori organizzati dalla **Fondazione GEA**.

**Fondazione GEA** promuove la diffusione della Politica Antiriciclaggio e si impegna a sensibilizzare tutti i destinatari al rispetto dei principi in essa contenuti. La comunicazione esterna avviene tramite la pubblicazione della **Policy AML GEA** sul proprio web aziendale e con l’inserimento di clausole specifiche o disposizioni negli accordi con le Terze Parti, che vincolano all’accettazione dei principi antiriciclaggio adottati dalla **Fondazione GEA**.

Per quanto riguarda la comunicazione interna, la **Policy AML GEA** viene consegnata in formato cartaceo e/o telematico a ogni dipendente, collaboratore, consulente e viene rafforzata attraverso comunicazioni periodiche da parte delle strutture competenti relative ai principi di etica ed integrità adottati e da osservare.

La **Fondazione GEA** organizza specifiche attività di formazione annuale, mirata e differenziata in base ai vari ruoli, per sensibilizzare il personale sull’identificazione del rischio di riciclaggio, sulle procedure di segnalazione delle operazioni sospette e sui cambiamenti normativi rilevanti.

La formazione dei dipendenti è garantita tramite istruzioni di lavoro e documenti correlati. La formazione è periodicamente aggiornata, in modo da mantenere alta la consapevolezza del personale aziendale. L’attività di controllo interno, ai sensi della presente Policy, ha l’obiettivo di verificare il rispetto delle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, nonché la rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

La **Fondazione GEA** conduce il proprio business con lealtà, correttezza, trasparenza, onestà e integrità, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle normative, degli standard e delle linee guida applicabili a livello nazionale e internazionale. Inoltre, promuove l’adozione di strumenti volti a prevenire, scoprire e comunicare comportamenti illeciti o violazioni dei principi giuridici e normativi.

A tal fine, la **Fondazione GEA** ha adottato questa specifica Policy e un Sistema di Gestione delle Segnalazioni, che garantisce la riservatezza e l’anonimato del segnalante, per individuare eventuali violazioni delle normative antiriciclaggio, in conformità con il D.Lgs. n. 90/2017 e s.m.i.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia dalle risorse interne alla **Fondazione GEA**, che dalle Terze Parti che hanno relazioni con la stessa, anche in forma anonima, utilizzando l’indirizzo e-mail [amministrazione@fondazionegea.it](mailto:amministrazione@fondazionegea.it) oppure inviando una comunicazione scritta a **Fondazione GEA**, via Asiago, 1 00195 Roma (RM), o inserendo la segnalazione nell’apposita cassetta predisposta nei locali aziendali.

Tutti gli obblighi di conservazione dei dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation).

### 3.7 SANZIONI

Il rispetto e l’osservanza della **Policy AML GEA** e delle normative correlate è parte integrante degli obblighi contrattuali sia per i dipendenti sia per le Terze Parti con cui la **Fondazione GEA** intrattiene relazioni commerciali. La loro violazione costituisce un inadempimento che comporta conseguenze contrattuali e disciplinari.

La **Fondazione GEA** si impegna ad applicare sanzioni proporzionate alla gravità della condotta, in

conformità con il quadro normativo e contrattuale di riferimento.

Per il personale dipendente, eventuali provvedimenti saranno modulati in base alla gravità e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori o dai contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro.

Per i soggetti esterni che lavorano per conto o con la **Fondazione GEA**, quali Fornitori e Collaboratori, la violazione di quanto previsto nella Policy potrà comportare la sospensione del rapporto o la risoluzione del contratto, oltre a eventuali richieste di risarcimento danni laddove applicabili.

Per i clienti, le conseguenze possono consistere nella risoluzione dei contratti e nella richiesta di risarcimento dei danni laddove applicabili.

### 3.7.1 APPROVAZIONE, REVISIONE E AGGIORNAMENTO

La presente Policy è approvata dalla Presidente pro-tempore di **Fondazione GEA** Elisabetta Amarilli in data 29/11/2025 ed è efficace a partire da tale momento.

La Policy AML è soggetta a revisione annuale per verificarne l'efficacia e l'adeguatezza, o in seguito a modifiche legislative o a nuovi rischi identificati. Eventuali revisioni devono essere approvate dal Consiglio direttivo. Il Responsabile Antiriciclaggio è incaricato di monitorare l'applicazione della **Policy AML GEA** e di proporre eventuali aggiornamenti o modifiche.

### 3.8 PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Il D.Lgs. 231/07 definisce le Persone Politicamente Esposte (PPE o PEP Political Exposure Persons) le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- ***persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche:***  
coloro che ricoprono hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.;
  - 1.9) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- ***familiari di persone politicamente esposte:*** i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- ***soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:***  
le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Tutti questi soggetti rivestono la qualità di PEP e sono classificati in classe di rischio Alto e gestiti con procedure di adeguata verifica rafforzata.

Si rammenta qui sinteticamente che il profilo di rischio Alto viene contagiato ai seguenti soggetti collegati alle PEP come sopra definite:

- delegati della PEP;
- soggetti che hanno delegato la PEP;
- cointestatari di rapporti continuativi;
- **Fondazione GEA** di appartenenza qualora la PEP sia legale rappresentante, titolare effettivo o socio;
- titolari effettivi della **Fondazione GEA** di appartenenza della PEP;
- soggetti notoriamente collegati alla PEP.

Per l'individuazione delle PEP la **Fondazione GEA** utilizza database commerciali.

Oltre a ciò, in fase di instaurazione del rapporto, vengono utilizzate tutte le informazioni disponibili a livello aziendale ed extra aziendale. Si raccomanda al personale di Filiale di raccogliere tutte le informazioni rilevanti, anche di tipo informale, facendo leva sulla collaborazione del cliente PEP nel fornire dati utili sulla propria posizione e per disegnare la rete di relazioni familiari e di affari.

Si raccomanda al Gestore della relazione di sfruttare le eventuali informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di finanziamenti o il questionario MiFID ovvero le eventuali informazioni desunte da fonti esterne aperte (notizie giornalistiche attendibili su stampa o internet).

Si dispone che dopo l'esecuzione delle fasi del processo di AV rafforzata, il Gestore della relazione che abbia formulato parere positivo nella scheda di Adeguata Verifica Rafforzata, deve dare corso al *processo di escalation* richiedendo autorizzazione per l'avvio del rapporto continuativo o per l'esecuzione dell'operazione occasionale alla Direzione Generale. L'iter autorizzativo si svolge su tre livelli di istruttoria

### 3.9 ASTENSIONE

Ai sensi della normativa vigente quando la Fondazione GEA non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non può instaurare il rapporto continuativo.

Ai sensi dell'articolo 42 c. 2 del D.Lgs. 231/07, vi è l'obbligo di astensione dall'instaurare o proseguire rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano parte, direttamente o indirettamente, Società fiduciarie, *trust*, Società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) con sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Sempre ai sensi dell'art. 42 c. 2 del D.Lgs. 231/07, vi è l'obbligo di astensione dall'instaurare o proseguire rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano, direttamente o indirettamente parte entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

In ogni caso, al ricorrere delle fattispecie menzionate, la **Fondazione GEA** valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Sono fatti salvi tutti i casi in cui tale astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività e del rischio di violare il principio della riservatezza creando allarmismi nel cliente.

### 3.10 GESTIONE DEGLI EMBARGHI

Il contesto normativo in materia di embarghi prevede misure restrittive e sanzionatorie dirette contro Paesi terzi, nonché entità non statali e persone fisiche o giuridiche e l'obbligo per le aziende di adottare misure idonee ad intercettare e fronteggiare il rischio riveniente da un rapporto con soggetto embargato.

La Fondazione GEA, nell'ambito delle proprie attività istituzionale, adotta misure che assicurino:

- controlli anagrafici e transazionali sulle operazioni
- la tracciabilità dei controlli effettuati per operazioni provenienti da o dirette verso i Paesi, le persone o entità nei cui confronti sono stabilite restrizioni.

La Fondazione GEA applica, ove necessario, le restrizioni finanziarie stabilite dagli Organismi nazionali e internazionali di riferimento quali: congelamento fondi; divieto di determinate transazioni finanziarie; divieti di operazioni documentarie legate a esportazione di merce a duplice uso e/o pericolosa.